



COMUNE DI BOCA

PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096
Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 e-mail info@comune.boca.no.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 05/12

Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette a vincolo ai sensi della parte III del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i.

Richiedente: Sig.ri Bernocchi Enrico e Comparin Eleonora entrambi residenti in Milano – Via Ripamonti n. 215

Intervento : Chiusura tettoia esistente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice.

Premesso altresì che la Legge Regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i. "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" stabilisce le procedure e le competenze al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. i. "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137)", che delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all'art. 3, comma 1 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione.

Considerato che il Comune di Boca con D.C.C. n. 6 del 23 marzo 2009 (immediatamente eseguibile) ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio fra i Comuni di Fontaneto d'Agogna, Boca, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Suno e Sizzano.

Considerato altresì che il Comune di Boca, in ottemperanza a quanto stabilito nella D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 con riferimento al D.Lgs n. 42/04 e s. m. i., ha individuato due differenti Responsabili del Procedimento al fine di differenziare il procedimento urbanistico-edilizio da quello paesaggistico.

Dato atto che con D.D. n.473 del 21.09.2009, pubblicata sul Bollettino regionale della Regione Piemonte n.39 in data 01.10.2009, il Comune di Boca è stato inserito nell'elenco dei Comuni che, istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata, hanno assolto alle condizioni richieste dal D.Lgs n. 42/ 2004 e s.m. i. e dalla L.R. n. 32 / 2008 e s. m. i, ed è pertanto subdelegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata in data 30.11.2012 prot. 3723 è pervenuta istanza di Autorizzazione Paesaggistica in virtù di subdelega da parte dei Sig.ri Bernocchi Enrico e Comparin Eleonora per i lavori di chiusura tettoia esistente in Strada Vicinale delle Pile.

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 allegati all'istanza a firma del progettista Geom. Marcello Gonella con studio in Boca – P.zza Matteotti n. 6.

Rilevato che l'area oggetto di intervento risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs n. 42 /2004 e s. m. i. , in ragione di :



COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA



Compresa nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett.f) , del su citato D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i. in quanto : ricadente all'interno del dall'Ente di Gestione delle aree protette della Valle del Sesia (Parco Naturale del Monte Fenera)

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 149 del D.Lgs n. 42 /2004 e s. m. i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. i.

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che pertanto l'intervento stesso rientra tra quelli di competenza comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008 e s. m. i.

Visto il parere favorevole pervenuto in data 12.12.2012 prot. 3839 dall'Ente di Gestione delle aree protette della Valle del Sesia con le seguenti prescrizioni:

“- i pilastri posteriori dovranno anch'essi essere rivestiti da mattoni pieni del tutto simili a quelli di antico stampo;
-in corrispondenza della rampa di accesso si evidenzia che parti esterne in calcestruzzo dovranno essere rivestite in pietra;
- tali interventi sono consentiti e vanno indirizzati a condizioni che il fabbricato possieda rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco anche per quanto riguarda le modalità costruttive, materiali, coperture etc.. e in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui all'art.27 delle norme di attuazione della variante del P.A.;
-l'assoluto rispetto delle modalità operative indicate nella richiesta e di quanto suddetto è condizione imprescindibile ai fini dello stesso.”

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 18.01.2013 con la seguente prescrizione: “le pareti di tamponamento dovranno essere intonacate con materiali tradizionali (intonaco in calce);

Ricordato che con nota del 28.01.2013 prot. 362 si è provveduto a richiedere parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 D.lvo 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 02.04.2013;

Visto il parere favorevole pervenuto in data 28.03.2013 prot. 1068 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte Orientale – Torino (prot. 3815 del 27.03.2013);

Visto il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i." Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” .

Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. i." Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Considerato che l'intervento così come preventivato non provoca pregiudizio al contesto esistente.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i., i Sig.ri Bernocchi Enrico e Comparin Eleonora entrambi residenti in Milano – Via Ripamonti n. 215, all'esecuzione degli interventi come da progetto presentato ed allegato al presente atto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni particolari:

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 20/1989 e s. m. i., la presente autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovranno essere sottoposti a nuova autorizzazione.
2. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs n. 42/2004 e s. m. i. e dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico



COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA



ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

3. L'intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione del relativo titolo abilitativo urbanistico-edilizio (P.d.C.) o presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in conformità alle vigenti norme in materia.
4. Ai sensi dell'art.159 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m. i., una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica, viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte Orientale, la quale ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ha la facoltà di esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione stessa il potere di annullamento. Entro tale termine è data facoltà al titolare del provvedimento di partecipare al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.
5. Ai sensi della dell'art. 15, comma 1bis, della L.R. n. 20/1989 e s.m.i., una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica viene trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, per l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della delega.
6. Ai sensi della dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/1989 e s.m.i., La Giunta Regionale, fatta salva la possibilità di annullamento della presente Autorizzazione Paesaggistica da parte del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che la stessa autorizzazione sia suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia del bene ambientale tutelato dalla presente legge.

Boca, lì 3 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Favino Dott. Giuseppe

La presente autorizzazione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data 03.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Boca, lì 03.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Favino Dott. Giuseppe



COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

